



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0986/FLP10

Roma, 03 giugno 2010

NOTIZIARIO N°31

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Decreto Legge 78 del 31.5.2010: finestre scorrevoli...pensioni di vecchiaia penalizzate... buonuscite dimagrite e rateali....

Con il D.L. 78 del 31.05.2010 , dopo aver brancolato nella confusione più totale per una settimana, siamo riusciti a capirne di più sulle finestre scorrevoli relative alle pensioni e su altri aspetti legati al TFR.

Infatti le uscite dal lavoro non sono più scaglionate in base al tipo di trattamento (vecchiaia e anzianità), come previsto dalla Legge 247/07, ma unificate in una sola finestra , detta " mobile" o " scorrevole", che, una volta maturati i requisiti, si apre 12 mesi dopo per i dipendenti pubblici e privati.

In effetti si tratta di una **decorrenza personalizzata**, che vale sia per il pensionamento di anzianità che per quello di vecchiaia.

Ma bisogna chiarire che le nuove regole non valgono per il personale della Scuola e per chi matura il diritto a pensione entro il 31.12.2010.

In questo caso le finestre rimangono quelle attuali e saranno valide anche nel 2011.

Anzianità

Non ci sono più le finestre semestrali per chi matura , con meno di 40 anni di contributi, il diritto alla pensione di anzianità . L'assegno di pensione spetterà ai dipendenti pubblici ,12 mesi dopo che, con la quota (**96** dal 2011) determinatasi sommando età anagrafica e anni contributivi ,hanno acquisito il diritto.

Esempio: se un dipendente matura, per esempio il requisito a marzo del 2011 dovrà lavorare tre mesi in più, perché la nuova finestra mobile si aprirà ad aprile del 2012 e non a gennaio , come previsto dalla legge 247/07

Vecchiaia

Il sistema della **finestra mobile** paradossalmente va a colpire uomini e donne che vanno già in pensione più tardi con il trattamento di vecchiaia.

Infatti la decorrenza è fissata 12 mesi dopo il momento in cui raggiungono il requisito di età (65 se uomini , 61 se donne del pubblico impiego) e di contribuzione. Togliendo i mesi di attesa

richiesti dalle 4 finestre trimestrali finora adottate , emerge chiaramente uno slittamento più ampio rispetto alle pensioni di anzianità

40 anni di contributi

Anche per chi matura dal 2011 i 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età, si applica lo slittamento delle finestre di 12 mesi.

Invalidità civile

L'elevazione dal 74% all'85% per l'invalidità civile vale solo per le domande di invalidità presentate dal 1° giugno 2010 e le percentuali variate attengono solo all'invalidità civile, quindi non valgono per i ciechi e sordomuti.

Trattamento buonuscita

La manovra inoltre ha previsto liquidazioni di buonuscita più leggere e, se le stesse oltrepassano 90.000 euro, a rate (da una a tre rate).

Infatti con il passaggio delle norme previste dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR), le liquidazioni di dipendenti pubblici in servizio alla data del 31 dicembre 2000 saranno più magre.

Per detti dipendenti la liquidazione viene calcolata su 1/12 (dipendenti statali) o su 1/15 (enti locali) dell'80% dell'ultima retribuzione annua fissa e ricorrente per gli anni di servizio utili.

Mentre per quelli assunti dal 1 gennaio 2011 non varia la situazione, in quanto si applicano le regole del TFR simili ai dipendenti privati con l'accantonamento delle voci fisse e ricorrenti per ogni anno.

Con l'entrata in vigore del D.L. n° 78, in effetti avviene una omogeneizzazione delle norme che regolano il calcolo delle liquidazioni, con l'applicazione del 6.91% della retribuzione annua.

Ovviamente per i dipendenti attualmente in TFS, il nuovo sistema di calcolo opera in regime di **pro-rata**, e quindi all'atto della cessazione dal servizio avranno diritto a due liquidazioni: una, per gli anni di servizio utili fino al 31.12.2010 , secondo le regole del TFS; l'altra, per il periodo di servizio dal 1.01.2011 , applicando le regole del TFR , con accantonamento annuo del 6,91% della retribuzione annua.

E' chiaro che per l'ammontare del TFS calcolato al 31.12.2010, si porrà il problema di considerare come rivalutare la somma consolidata a detta data e liquidata anni dopo.

Donne in salvo

In sede di emissione del D.L. 78 è stata cassata la norma che prevedeva l'accelerazione dello innalzamento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia delle dipendenti pubbliche da 60 a 65 anni, attraverso una diversa scalettatura.

Il Responsabile
Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali **FLP**